

Semestrale Anno X - n. 2-2015 luglio-dicembre

ISSN 1970-5301



# Diritto e Religioni

Semestrale Anno X - n. 2-2015

# Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile Walter Pellegrini *Direttore* Mario Tedeschi

Segretaria di redazione Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

### Parte I

Sezioni

Antropologia culturale Diritto canonico Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia Storia delle istituzioni religiose DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefanì

M. Jasonni, L. Musselli (†) G.J. Kaczyński, M. Pascali R. Balbi, O. Condorelli

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

### Parte II

Settori

Giurisprudenza e legislazione amministrativa Giurisprudenza e legislazione canonica Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria

Giurisprudenza e legislazione internazionale Giurisprudenza e legislazione penale Giurisprudenza e legislazione tributaria Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali S. Testa Bappenheim

V. Maiello A. Guarino

Parte III

Settori

Letture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

#### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

#### Giurisprudenza e legislazione penale

## **Presentazione**

#### di Vincenzo Maiello

La sezione di 'Giurisprudenza e legislazione penale' di questo numero della Rivista riporta diverse massime interessanti e si segnala, in particolare, la sentenza Sez. pen. V, sentenza 28 ottobre 2015, n. 43488, la quale fornisce una chiara interpretazione della circostanza aggravante della discriminazione, tra l'altro, religiosa, di cui all'art. 3 D.L. n. 122 del 1993, indicando che l'imputazione della stessa prescinde da un'indagine autonoma sull'elemento soggettivo, dovendosi procedere dall'analisi delle modalità lesive della condotta che si vale del disprezzo per l'altro da sé. Si precisa al riguardo che l'aggravante è integrata quando l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile nel contesto in cui è maturata, avuto riguardo anche al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato, tra l'altro, sulla religione, cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità. Non è, invece, necessario che la condotta incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere percepibile all'esterno, e quindi a suscitare, il riprovevole sentimento o, comunque, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, anche perché ciò comporterebbe la irragionevole conseguenza di escludere l'aggravante in parola nelle ipotesi in cui l'azione lesiva si svolgesse in assenza di terze persone. Dunque, il riferimento è alla modalizzazione lesiva della condotta e non anche alla mozione soggettiva dell'agente. Significa che, una volta oggettivatasi la finalità in un consapevole comportamento esteriore, non è necessaria alcuna indagine sul teleologismo soggettivo. Quindi, qualora l'agente nel commettere il reato scelga consapevolmente modalità fondate sul disprezzo religioso, deve ritenersi che lo stesso persegua la finalità che caratterizza l'aggravante in questione a prescindere dal movente che abbia innescato la condotta e che può essere anche di tutt'altra natura. Ne deriva che l'aggravante dell'odio razziale deve ritenersi integrata ogniqualvolta l'azione si rapporti, nell'accezione corrente, al pregiudizio manifesto di inferiorità di una religione. Il fine dell'azione lo si trae, pertanto, in forma oggettivizzata, dall'azione lesiva, di fatto strumentalizzata all'odio od alla discriminazione. L'accidentalis delicti in questione si configura ed opera poi, come emerge dalla piana lettura del dettato normativo, anche in riferimento ai fatti espressivi di odio e di discriminazione etnica, nazionale o religiosa. La circostanza aggravante è configurabile, in sintesi, per il solo fatto dell'impiego di modalità di commissione del reato consapevolmente fondate sul disprezzo religioso, restando irrilevanti le ragioni, che possono essere anche di tutt'altra natura, alla base della condotta

Viene poi in rilievo Sez. pen. III, sentenza 13 ottobre 2015, n. 41044 che affronta il problema della configurabilità del delitto di vilipendio alla religione cattolica, integrato quando un soggetto espone un'opera che pone la effige del Papa accanto a quella del suo collaboratore più stretto e colloca fra di esse l'immagine del membro maschile, non costituendo un'espressione interpretabile in termini artistici, ma, per le obiettive caratteristiche delle riproduzioni, una manifestazione indecorosa ed offensiva nell'accezione dell'uomo medio. In tale contesto si precisa che, in materia religiosa, la critica è lecita quando si traduca nella espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine condotta,

con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione, mentre trasmoda in vilipendio quando manifesti un atteggiamento di disprezzo verso la religione cattolica, disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di pregio ad essa riconosciute dalla comunità, e diventi una mera offesa fine a se stessa.

Si segnala, ancora, Sez. pen. III, sentenza 24 giugno 2015, n. 38613, in cui la Suprema Corte afferma che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 403 cod. pen. non occorre che le espressioni offensive siano rivolte a fedeli ben determinati, ma è sufficiente, trattandosi di reato di pericolo astratto nei quali il giudice non deve accertare in concreto un pericolo, che le stesse siano genericamente riferibili alla indistinta generalità degli aderenti alla confessione religiosa.

Infine, vengono riportate Sez. pen. I, sentenza 8 luglio 2015, n. 39542, secondo cui non è invocabile l'esimente dell'art. 384 c.p. per colui che, chiamato a deporre come teste, rifiuta di prestare il giuramento, asserendo che ciò sarebbe disonorante per lui, perché vietato dalla sua religione; e Sez. pen. III, sentenza 15 settembre 2015, n. 41821, alla cui stregua il reato di offesa alle confessioni religiose può essere integrato attraverso la distruzione, il deterioramento o l'imbrattamento di un edificio di culto.